

- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
- (4) In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale sono esenti dai controlli ufficiali se il loro peso non è superiore a 30 kg. Queste partite includono campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione e partite destinate a scopi scientifici. Sulla base dell'esperienza derivata dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, gli Stati membri hanno segnalato che in determinati casi il peso delle partite era superiore a 30 kg. Dal momento che dette partite non sono destinate all'immissione sul mercato, è inutilmente oneroso sottoporle a controlli ufficiali. Il limite di peso per l'esenzione dai controlli ufficiali in conformità al richiamato regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere aumentato a 50 kg. Se poi le partite superano 50 kg, gli Stati membri dovrebbero poterle accettare, a condizione che lo Stato membro di destinazione abbia previamente rilasciato un'autorizzazione ed esistano adeguati meccanismi di controllo atti a garantire che le partite non siano immesse sul mercato.
- (5) Le partite di alimenti e mangimi facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale e le partite non commerciali di alimenti e mangimi spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato sono esenti da controlli ufficiali in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, se il loro peso non è superiore a 30 kg. L'esperienza derivata dall'applicazione di questo regolamento di esecuzione dimostra che il limite di peso di 30 kg esclude dai controlli un'ampia gamma di partite. Il limite di peso di 30 kg va anche oltre la normale franchigia bagaglio nel trasporto internazionale di passeggeri. Nel caso di partite non commerciali di 30 kg spedite a persone fisiche, è difficile garantire con i controlli ufficiali che parti di queste partite non siano immesse sul mercato. Il limite di peso per le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e per le partite non commerciali spedite a persone fisiche dovrebbe pertanto essere ridotto a un livello che rifletta in modo più adeguato l'uso personale previsto delle partite e le loro proprietà fisiche.
- (6) Nel caso di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è opportuno stabilire le condizioni dell'esenzione, ad esempio meccanismi di controllo adeguati, al fine di garantire che il loro ingresso nell'Unione non presenti rischi inaccettabili per la salute umana e animale.
- (7) Per quanto riguarda il termine «partita», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede diverse definizioni, causando incertezza e un'applicazione divergente. L'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625 contiene già una definizione di «partita». Pertanto, a fini di chiarezza, è opportuno sopprimere le definizioni aggiuntive di «partita» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (8) I codici della nomenclatura combinata («NC») 2008 19 13 40 e 2008 19 93 40 possono essere utilizzati solo per miscugli contenenti mandorle o pistacchi, ma non per miscugli contenenti arachidi. Poiché solo i miscugli contenenti arachidi possono comportare un rischio di contaminazione da aflatossine, detti codici NC dovrebbero essere depennati dalle voci relative all'Argentina nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e dalle voci relative all'Egitto, al Ghana, alla Gambia, all'India e al Sudan nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, di detto regolamento di esecuzione.

